

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE  
II<sup>a</sup> SEZIONE  
L.I.C.P.

COMUNICATO UFFICIALE N. 130/CGF  
(2013/2014)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL  
COM. UFF. N. 044/CGF– RIUNIONE DEL 18 SETTEMBRE 2013

## COLLEGIO

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Dott. Carlo Alberto Manfredi Selvaggi, Dott. Franco Massi, – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

**1. RICORSO DEL SAVONA F.B.C. S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. CORDA NINNI SEGUITO GARA PAVIA/SAVONA DELL'8.9.2013** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 22/DIV del 10.9.2013)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 22/DIV del 10.9.2013, ha inflitto la sanzione della squalifica di 2 giornate effettive di gara al signor Corda Ninni allenatore della società Savona F.B.C. S.r.l..

Tale decisione veniva assunta perché, al termine dell'incontro Pavia/Savona disputato l'8.9.2013, il Corda, negli spogliatoi, assumeva atteggiamento platealmente offensivo verso la terna arbitrale pronunciando frasi irrispettose e minacciose.

Avverso tale provvedimento la società Savona F.B.C. S.r.l. ha preannunciato reclamo, innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto dell'11.9.2013 formulando contestuale richiesta degli "Atti Ufficiali".

Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, la ricorrente, con nota trasmessa il 17.9.2013, inoltrava formale rinuncia all'azione.

La Corte premesso che ai sensi dell'art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell'ambito federale (circostanze, quest'ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento.

Per questi motivi la C.G.F. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dal Savona F.B.C. S.r.l. di Savona, dichiara estinto il procedimento.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**2. RICORSO DEL CALC. SCHETTER ANTONIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA SEGUITO GARA ISCHIA ISOLAVERDE/GAVORRANO DELL'8.9.2013** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 22/DIV del 10.9.2013)

Con ricorso ritualmente introdotto nei modi e termini di regolamento il calciatore Schetter Antonio ha impugnato il provvedimento del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico di cui al Com. Uff. n. 22/DIV del 10.9.2013 con il quale, in relazione alla gara della Lega Pro II

Divisione Ischia Isola Verde/Gavorrano dell'8.9.2013, gli veniva inflitta la squalifica per 2 gare effettive.

L'appellante eccepiva l'incongruità della sanzione anche in relazione a precedenti giurisprudenziali di questa Corte e ne chiedeva la riduzione di 1 giornata.

Ritiene la Corte che il ricorso meriti accoglimento.

Infatti, pur dovendosi stigmatizzare con nettezza il comportamento del tesserato, come riconosciuto anche dallo stesso ricorrente, occorre tenere presente la circostanza nella quale il comportamento è stato tenuto.

Inoltre, va considerato che il signor Schetter no è cedivo.

Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal calc. Schetter Antonio, riduce la squalifica inflittagli a 1 giornata.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Piero Sandulli

**Publicato in Roma il 5 dicembre 2013**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete